

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 32 del 13 dicembre 2005

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica.

	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Bocci Gianpiero	✓		16 - Melasecche Germini Enrico	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		17 - Modena Fiammetta	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		18 - Nevi Raffaele		✓
4 - Brega Eros	✓		19 - Riommi Vincenzo	✓	
5 - Carpinelli Roberto	✓		20 - Ronca Enzo	✓	
6 - Cintioli Giancarlo	✓		21 - Rosi Maurizio	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Rossi Gianluca	✓	
8 - Dottorini Olivier Bruno	✓		23 - Rossi Luciano	✓	
9 - Gilioni Mara	✓		24 - Sebastiani Enrico		✓
10 - Girolamini Ada	✓		25 - Spadoni Urbani Ada	✓	
11 - Laffranco Pietro		✓	26 - Tippolotti Mauro	✓	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		27 - Tomassoni Franco	✓	
13 - Lorenzetti Maria Rita		✓	28 - Tracchegiani Aldo	✓	
14 - Lupini Pavilio	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Masci Luigi	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE:

Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI:

Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

ESTENSORE:

Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE:

Adriano PANFILI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 13 DICEMBRE 2005

LEGGE REGIONALE - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1089 del 6.7.2005 concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 15.7.2005 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 18.7.2005 (ATTO N. 52);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare permanente ha effettuato sull’atto un incontro consultivo pubblico che si è svolto in data 11 novembre 2005;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell’art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Giancarlo Cintioli e per la minoranza dal Consigliere Alfredo De Sio (ATTO N. 52/BIS);


VISTI gli emendamenti della Giunta regionale presentati ed approvati;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull’intera legge che ha registrato 15 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica” composta da 4 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Integrazione della l.r. 30/2004)

1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 è aggiunto il seguente:

“Art. 17 bis

(Elezioni consortili)

1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, trascorso il termine di cui all’articolo 15, si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee ed avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 4.”.


Art 2

(Modificazioni dell’art. 25)

1. La lettera a) del comma 2 dell’art. 25 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

“a) l’approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti e le loro modifiche;”.

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’art. 25 della l.r. 30/2004 è aggiunta la seguente:



“a bis) il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

- 1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;
- 2) i conti consuntivi;
- 3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;
- 4) l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione;”.

Art 3

(Modificazione dell'art. 27)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I Consorzi di bonifica, entro 120 giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, provvedono ad adeguare i loro Statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili.”.

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 sono abrogati.

3. Il comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“7. I Consorzi di bonifica indicano le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro 120 giorni dalla data di approvazione degli Statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ai sensi dell'articolo 17/bis.”.



Art. 4

(Integrazione della l.r. 30/2004)

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 28/bis

(Soppressione dei Consorzi idraulici di scolo e difesa)

1. Sono soppressi i Consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei comprensori delimitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra organismi soppressi ed i Consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.”.

L'ESTENSORE

dott.ssa Maria Rita Francesconi